



Comune di SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano

Via C. Battisti 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi)

Area Gestione Territorio Ambiente e Attività Produttive



Regolamento servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e Raccolta differenziata



Il Dirigente Area Gestione Territorio
Ambiente e Attività Produttive
Ing. Giovanni Biolzi

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 19.12.2013	

INDICE

TITOLO PRIMO - NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi.....	4
Art. 2 - Finalità e campo di applicazione del regolamento	4
Art. 3 - Indirizzi generali	5
Art. 4 - Definizioni.....	6
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani	7
Art. 6 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani	10
Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento	12
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e tossico nocivi	12
Art. 9 - Forme di gestione	12
Art. 10 - Associazioni di volontariato	12
Art. 11 - Tariffa per il servizio	12
TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
Art. 12 - Definizione e criteri generali del conferimento	13
Art. 13 - Competenze del Comune	13
Art. 14 - Competenze Gestore del Servizio di raccolta	13
Art. 15 - Modalità di raccolta	14
Art. 16 - Luogo di detenzione del rifiuto	14
Art. 18 . Raccolta "Porta a Porta" del rifiuto indifferenziato	15
Art. 19 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" dell'organico	15
Art. 20 - Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi	15
Art. 21- Raccolta differenziata "Porta a Porta" della plastica	15
Art. 22 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" della carta e cartone	15
Art. 23 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" del vetro	15
Art. 24 - Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi	16
Art. 25 - Rifiuti urbani interni ingombranti	16
Art. 26 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani.....	16
Art. 27 - Trasporto rifiuti agli impianti di smaltimento	16
Art. 28 - Smaltimento.....	16
Art. 29 - Ordinanze contingibili e urgenti	17
Art. 30 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi – Centro Ambientale Mobile....	17
Art. 31- Incentivi e agevolazioni	17
Art. 32 - Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale	18
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	19
Art. 33 - Definizione	19
Art. 34 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	19
Art. 35 - Cestini portarifiuti	20

Art. 36 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	20
Art. 37 - Pulizia dei mercati.....	20
Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici	20
Art. 39 - Carico e scarico di merci e materiale	21
Art. 40 - Spurgo dei pozzetti stradali.....	21
Art. 41 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali	21
Art. 42 - Rimozione veicoli abbandonati	21
Art. 43 - Disposizioni per animali domestici	21
Art. 44 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri.....	22
Art. 45 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	22
Art. 46 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	23
Art. 47 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	23
TITOLO IV - CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI	24
Art. 48 - Raccolta differenziata	24
Art. 49 - Finalità del servizio	25
Art. 50 - Modalità di conferimento	25
Art. 51 - Tipologia dei contenitori.....	25
Art. 52 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi	26
Art. 53 - Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e presso la piattaforma ecologica.....	26
Art. 54 - Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani	27
Art. 55 - Gestione della piattaforma ecologica	27
Art. 56 - Raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica.....	27
TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI	29
Art. 57 - Vigilanza e controllo	29
Art. 58 - Sanzioni	29
Art. 59 - Divieti e obblighi	31
Art. 60 - Disposizioni diverse	32
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 61 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	33
Art. 62 - Danno ambientale.....	33
Art. 63 - Informazioni all'Amministrazione Comunale	33
Art. 64 - Validità ed efficacia	34

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Allegato 2 – Disciplinare di Gestione della piattaforma ecologica di Monticello

Allegato 3 - Planimetria piattaforma ecologica

TITOLO PRIMO - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

Oggetto del presente Regolamento è la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, prodotti nel territorio comunale.

Il presente Regolamento redatto nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 26/2003 e dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

- a) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
- b) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
- c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea,

e disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 nonché dal D.P.R. n. 254/2003;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- g) la garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- h) il nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, indumenti, sfalci e frazioni particolari di indifferenziato oltre a farmaci e pile, ingombranti e RAEE;
- l) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006, in recepimento delle Direttive Europee.

Art. 2 - Finalità e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di San Donato Milanese e definisce, in coerenza con il Piano d'ambito e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto e s.m.i.;
- h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
- i) controllo e sanzioni.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Come previsto dall'art.185 del D.Lgs.152/2006 le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di seguito riportati:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Art. 3 - Indirizzi generali

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 152/2006.
- riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Art. 4 - Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006, a cui si rimanda per la visualizzazione dell'elenco completo

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- a) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte IV decreto;
- b) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- c) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione della piattaforma ecologica di cui alla lettera "j" del capoverso successivo, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- k) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- m) "recupero": le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

- n) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

- a) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta;
- b) Utenze domestiche sono quelle che si identificano con le abitazioni dei singoli utenti;
- c) utenze non domestiche sono le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale
- d) Utenze selezionate: si intendono scuole, mense, negozi di ortofrutta, mercati, ristoranti, ospedale, negozi di fiori, supermercati, hotel e in generale per tutte le utenze che producano cospicue quantità di rifiuti organici
- e) Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- f) Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
- g) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione
- h) Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- i) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.
- j) Piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza delle frazioni di rifiuto riciclabili e all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione - attraverso tecnologie semplici - sino a cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- k) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento o cessione a terzi delle singole frazioni ottenute per la raccolta differenziata.
- l) Cernita: le operazioni di selezione di materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- m) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo del trattamento.
- n) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
- o) Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti in impianto ad interrimento controllato.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto.

Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono sotto-classificati in:

- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta tipo da cucina bianca, cenere di legna spenta, erba in piccole quantità, fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
- b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, patate, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Indifferenziati:** tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla piattaforma ecologica
- d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie senza parti adesive o metallo o plastica, fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti, poliaccoppiati, quali confezioni di latte, succhi, panna;
- e) **Plastica:** frazione recuperabile degli imballaggi, costituita da bottiglie per liquidi, bicchieri e piatti in plastica, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti quali yogurt, margarina, contenitori di prodotti di igiene e pulizia marchiati PET, PVC, PE, cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi di vestiti e giornali, polistirolo, piatti e bicchieri di plastica; esclusi i prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti;
- f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, lattine marchiate ACC e AL; esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti;
- g) **RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:** apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari e videoregistratori e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Classificati come segue:
 - R1 apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori e congelatori)
 - R2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche ecc.)
 - R3 TV e monitor
 - R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro
 - R5 sorgenti luminose
- h) **rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio; oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
- i) **rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere; nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e dei laboratori;
- j) **rifiuti esterni**, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico, o sulle ripe, alvei, ecc di fossi e canali.
- k) **rifiuti urbani pericolosi**, pile e batterie; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati; lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici; siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- h) **rifiuti speciali assimilabili agli urbani:** derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità non superino i Kg/mq anno, desunti dai quantitativi dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente e che per qualità rientrano nell'elenco di cui all'allegato 1. Sono inoltre considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani gli accessori per l'informatica.

Sono definiti rifiuti urbani particolari pericolosi:

- a) Batterie e pile, compresi gli accumulatori per autotrazione;
- b) Prodotti farmaceutici/medicinali;
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T –Tossico F facilmente o estremamente infiammabili, X - irritanti;
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Consumabili per l'informatica quali cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax e calcolatrici.

Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I rifiuti di seguito elencati sono **assimilati ai rifiuti urbani**; essi però non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori della raccolta stradale, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso la piattaforma ecologica presente sul territorio comunale:

- i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o strutture di civili abitazioni, purché siano conferiti in quantità non superiore ai 400 kg/cantiere e rientrino nel seguente elenco:
- cemento (codice C.E.R. 17 01 01)
- mattoni (codice C.E.R. 17 01 02)
- mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice C.E.R. 17 01 07)
- pneumatici e camere d'aria purché conferiti da privati cittadini con un limite di n. 4 pneumatici all'anno;

Sono altresì **assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari** ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

Le suddette tipologie di rifiuti possono essere conferite presso la piattaforma ecologica di Monticello solo dai residenti previo rilascio di apposito permesso da parte del Servizio Igiene Ambientale

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;
- i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..
- i rifiuti speciali pericolosi.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti

Art. 6 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi.

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. n. 152/2006, che dovrà fissare i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione degli oneri fiscali per la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti (secondo il principio di: "*chi inquina paga*") si stabilisce:

- a) la provvisoria assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti elencati nell'allegato 1;
- b) l'assunzione, più in dettaglio, dei criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Tali criteri sono passibili di aggiornamenti da effettuarsi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, anche in caso di emanazione di norme tecniche di livello nazionale.

1) PROVENIENZA RIFIUTI ASSIMILABILI

- a. lavorazioni artigianali;
- b. attività commerciali;
- c. attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. 152/06, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
- d. attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/06, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salvo, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- e. uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali

2) CRITERI QUALITATIVI

Sono **assimilabili** ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui alle lettere a), c), d), e), f) del Decreto, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) tranne i contenitori contenenti idrocarburi;
- b. contenitori vuoti (di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- f. paglia e prodotti di paglia;
- g. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h. fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- i. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j. feltri e tessuti non tessuti;
- k. pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- l. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- m. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- n. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili (no ferro da edilizia, tondini e simili);
- o. nastri abrasivi;
- p. cavi e materiale elettrico in genere;
- q. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- r. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, ma non inscatolati o imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- s. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- t. accessori per l'informatica (computer, toner, cartucce, nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose);

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti **criteri di qualità**:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza, etc.
- se oggetto del circuito di raccolta porta a porta devono essere confezionati in modo da permetterne il sollevamento da parte di un singolo operatore nel rispetto delle norme di sicurezza.

3) CRITERI QUANTITATIVI:

Sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità complessiva che si desume dalla seguente formula che ciascuna utenza non domestica dovrà applicare:

$$S \times Kc + S \times Kd$$

dove:

- S è la superficie tassata desunta dall'iscrizione a ruolo,
- Kc è il coefficiente potenziale di produzione – parte fissa
- Kd è il coefficiente dato dal rapporto Kg/mq – parte variabile

I coefficienti fissi e variabili derivano dall'applicazione del Piano finanziario di applicazione e definizione della TARES.

Il risultato della suddetta formula rappresenta il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali prodotti dall'unità locale che sono classificati assimilati agli urbani e che potranno essere raccolti dal servizio comunale. Tale formula potrà essere aggiornata annualmente, da parte del soggetto gestore, sulla base dell'andamento della produzione di rifiuti assimilati e della superficie delle utenze produttive.

Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

I rifiuti assimilati devono comunque essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dal soggetto gestore al produttore di rifiuti speciali assimilati

Sono altresì esclusi dall'assimilabilità i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero all'esterno del territorio comunale.

Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e tossico nocivi

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, eventualmente anche tossici e nocivi, per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 9 - Forme di gestione

Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero e/o riciclo dei rifiuti vengono svolte dal Comune direttamente o mediante aziende ovvero mediante concessioni a enti o imprese o cooperative – anche sociali - specializzate e autorizzate.

Art. 10 - Associazioni di volontariato

L'Amministrazione Comunale promuove azioni tendenti a favorire la raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani da parte delle Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro.

Art. 11 - Tariffa per il servizio

Per i servizi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nelle loro varie fasi ed i servizi accessori ad esse correlate è istituita apposita tariffa annuale, disciplinata con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 - Definizione e criteri generali del conferimento

Il presente Titolo disciplina le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata, effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta".

Art. 13 - Competenze del Comune

L'Amministrazione Comunale ha definito le modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:

- a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza.
- g) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore del servizio provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dai contenuti del capitolato speciale d'appalto.
- h) controllo del rispetto del presente regolamento

2. Ai fini del presente Regolamento il Servizio di raccolta rifiuti riguarderà i:

- a) rifiuti urbani interni,
- b) rifiuti urbani interni intesi quali beni ingombranti e durevoli,
- c) rifiuti urbani esterni,
- d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali,
- e) spazzamento e lavaggio stradale,
- f) rifiuti abbandonati,
- g) rifiuti da raccolte differenziate,
- h) rifiuti speciali assimilati,
- i) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

3. L'Amministrazione comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti di gestione di tipologie di rifiuto.

Art. 14 - Competenze Gestore del Servizio di raccolta

Al Gestore compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e servizi accessori come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il Gestore provvede inoltre a:

- a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Servizio Ambiente e Mobilità eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;

- c) effettuare controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti tramite la figura dell'accertatore che potrà segnalare all'utente e al comune l'errata modalità di conferimento;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
- f) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche,

Il Gestore è comunque tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Art. 15 - Modalità di raccolta

La raccolta differenziata dei rifiuti é istituita in tutto il territorio del Comune secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- a) Raccolta domiciliare "porta a porta";
- b) Raccolta con contenitori stradali per pile e abiti usati;
- c) Raccolta nella piattaforma ecologica di Monticello;
- d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Art. 16 - Luogo di detenzione del rifiuto

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire all'interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità.

Art. 17 - Raccolta domiciliare "Porta a Porta"

Per raccolta domiciliare "Porta a Porta" s'intende l'operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma di raccolta stabilito.

Tali rifiuti devono essere, a cura del produttore, conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e conferiti esclusivamente mediante cassonetti o sacchi, e il servizio di raccolta viene eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista secondo orari e frequenze stabilite con specifica deliberazione della Giunta comunale.

Il conferimento dei rifiuti contenuti in sacchetti/contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, è regolato dalle seguenti direttive:

- a) la raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal Gestore di concerto con il Comune e comunicati all'utente.
- b) il punto di prelievo è di norma individuato davanti all'accesso dello stabile, all'esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada pubblica più vicina, salvo casi particolari.

Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto.

I sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure prima dell'orario stabilito.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse dalle raccolte previste ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Art. 18 . Raccolta “Porta a Porta” del rifiuto indifferenziato

Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua che non possa essere ricompresa nelle raccolte differenziate. Il conferimento deve avvenire in sacchi grigio-trasparenti o bianco-trasparenti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 19 - Raccolta differenziata “Porta a Porta” dell'organico

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti .

Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire utilizzando sacchetti biodegradabili posti all'interno di appositi contenitori.

Art. 20 - Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del “porta a porta” mediante prenotazione del ritiro.

Art. 21- Raccolta differenziata “Porta a Porta” della plastica e dei metalli

Il conferimento della plastica e dei metalli deve avvenire in sacchi gialli trasparenti. Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli:

T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

E' possibile come metalli conferire: vaschette e contenitori per conservare e congelare cibi, scatole e tubetti per alimenti, lattine per bevande e liquidi, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi e capsule, bombolette spray non etichettate T e/o F (prodotti pericolosi, tossici, infiammabili e corrosivi), caffettiere, pentole e posate, chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo.

Fermo restando che la modalità di conferimento della plastica e dei metalli può sempre essere effettuata con l'utilizzo di sacchi gialli è data facoltà, per le sole utenze domestiche, di disporre di cassonetti di colore giallo le cui dimensioni verranno stabilite ed emanate esclusivamente dall'ufficio tecnico.

L'utilizzo dei cassonetti gialli, è previsto unicamente per lo stoccaggio nei locali/aree condominiali destinati al conferimento dei rifiuti, locali/aree che, come di regola, vengono autorizzati dall'Ufficio Tecnico, nonché per l'esposizione degli stessi negli orari e modalità così come previste dal presente regolamento per i sacchi gialli.

La dotazione del cassonetto giallo sarà a carico di ogni singola utenza.

Art. 22 - Raccolta differenziata “Porta a Porta” della carta e cartone

Il conferimento della carta e del cartone deve avvenire in cassonetti bianchi carrellabili, qualora gli imballaggi siano voluminosi, essi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai cassonetti.

Art. 23 - Raccolta differenziata “Porta a Porta” del vetro

Il conferimento del vetro deve avvenire in cassonetti carrellabili verdi.

Art. 24 - Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e F, lampade al neon, tubi catodici, di provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente presso la piattaforma ecologica.

Art. 25 - Rifiuti urbani interni ingombranti

Tali rifiuti non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né essere abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento dovrà avvenire direttamente da parte degli utenti o da altra persona espressamente incaricata, presso la piattaforma ecologica attrezzata in Via per Monticello a San Donato Milanese con le modalità di cui al successivo art.48 del presente Regolamento. I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori.

E' attivo inoltre un servizio a domicilio per la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti mediante prenotazione tramite numero verde o posta elettronica. Il giorno del ritiro l'utente dovrà provvedere al posizionamento del rifiuto ingombrante a ciglio strada.

Su segnalazione del Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali può essere effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, gratuitamente, per persone anziane e/o invalide.

Art. 26 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani

E' vietato conferire insieme ai rifiuti solidi urbani:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti tossico-nocivi
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui i rifiuti inerti, gli ospedalieri, le parti di veicoli)
- sostanze liquide
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- i rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligno-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
- i rifiuti oggetto della raccolta differenziata

Art. 27 - Trasporto rifiuti agli impianti di smaltimento

Il trasporto dei rifiuti, se il servizio è in appalto, deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.5 del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 28 - Smaltimento

I rifiuti urbani e assimilabili dovranno essere conferiti obbligatoriamente secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'art.23 della L.R. 26/2003, fino all'attuazione di dette disposizioni il Comune e il Gestore del servizio di raccolta potranno individuare gli impianti secondo il principio della minor distanza e della massima convenienza economica.

Art. 29 - Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire:

- a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;
- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 30 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi – Centro Ambientale Mobile

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, nuove ulteriori forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Tra queste vi è il CAM (Centro Ambientale Mobile): una piattaforma ecologica itinerante progettata per la raccolta di piccoli elettrodomestici e altri rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), pile, oli vegetali, medicinali, lampadine a basso consumo, contenitori spray, cartucce toner, oltre ad imballaggi di piccole dimensioni (cartone, vetro, plastica, legno, ecc.), che girerà a cadenza fissa in diverse zone della città.

Il CAM consente di poter smaltire determinate categorie di materiale escluse dalla normale raccolta porta a porta senza doversi necessariamente recarsi presso la piattaforma ecologica di Monticello.

Essendo un servizio sperimentale ed itinerante il CAM sarà presente una volta al mese per quartiere.

Possono usufruire di questo servizio esclusivamente solo – e tutti - i cittadini residenti in San Donato Milanese.

Art. 31- Incentivi e agevolazioni

Il Piano di Raccolta Integrata dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, definirà, nei limiti delle compatibilità di Bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto (ad esempio autocompostaggio) nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata.

L'incentivazione potrà essere finanziata, se introdotta, a seconda delle possibilità del momento, mediante una delle seguenti forme:

- a) aumento del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di alta produzione del rifiuto e/o di bassa propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
- b) riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di bassa produzione del rifiuto e/o di alta propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
- c) eventuale utilizzo di fondi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale o altri fondi di cui l'amministrazione abbia, anche eccezionalmente, la disponibilità;
- d) gettito dell'entrata speciale prevista a fronte di servizi specifici a richiesta;
- e) ulteriori ipotesi di sconti da applicare in base a specifiche convenzioni attivate con attività produttive/commerciali.

f) risorse ordinarie di bilancio

Art. 32 - Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale

I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso la piattaforma ecologica.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 33 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, ivi compresi fossi e canali.

Art. 34 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati dall'Ente Gestore del servizio sull'intero territorio comunale

Tali servizi sono costituiti da:

- pulizia manuale e meccanica delle strade e piazze pubbliche o private comunque ad uso pubblico
- pulizia delle aree verdi attrezzate e fermate servizio pubblico urbano e A.T.M.
- pulizia manuale e meccanica delle aree adibite ad attività mercatale
- pulizia delle grigliature delle rogge
- svuotamento quotidiano dei cestini portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali
- raccolta e smaltimento rifiuti prodotti dai cimiteri

La determinazione delle aree viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) tutte le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- b) le strade private sulle quali è stato formalmente costituito l'uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico, giardini comunali;
- d) aree adibite ad attività mercatali;
- e) aree non appartenenti al territorio comunale per cui l'Ente si è fatto esplicito carico della pulizia a seguito di accordi intercomunali.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese.

A cura degli organizzatori delle manifestazioni i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento o stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco per la manifestazione stessa.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati appositi contenitori (cestini), secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente e Mobilità. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti domestici o ingombranti.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 35 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti.

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

E' vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura salvo se espressamente concesso.

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

E' vietato utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

Art. 36 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo codeste aree devono essere dotate delle necessarie recinzioni, compatibilmente con i vincoli urbanistici e paesistici esistenti, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitarne il degrado e l'impiego come discarica da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero a quanto previsto al 1° comma e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco ingiungerà agli stessi di provvedere alla rimozione dei rifiuti, al loro regolare smaltimento ed a bonificare l'area entro i termini fissati dall'ingiunzione, trascorsi i quali il Sindaco disporrà affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia con oneri a carico del proprietario.

Art. 37 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, **in modo differenziato in sacchi e cassonetti** che verranno di volta in volta messi a disposizione dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta.

I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartoni, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in perfetto ordine e già differenziati in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori una prima raccolta differenziata dei rifiuti.

L'occupazione di tali aree è soggetta al pagamento degli oneri comunali per lo smaltimento rifiuti oltre al canone di occupazione. In caso di smaltimento autonomo dei rifiuti da parte dei concessionari dei mercati sarà possibile introdurre una riduzione sino al 75% del contributo dovuto.

Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi in concessione su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio,

sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 39 - Carico e scarico di merci e materiale

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge.

Art. 40 - Spurgo dei pozzetti stradali

L'Ente Gestore del servizio di raccolta rifiuti su segnalazione del Servizio Ambiente e Mobilità, qualora si riscontrasse l'insorgere di un possibile problema igienico sanitario o di sicurezza alla circolazione di mezzi e persone provvede ad eseguire un intervento di pulizia di pozzetti stradali, caditoie e delle bocche lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Art. 41 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo VI, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Ufficio Igiene ambientale provvederà tramite ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non classificabili.

Disporrà inoltre i possibili accertamenti attraverso il Comando di Polizia Locale, gli agenti accertatori, l'ARPA, le Guardie Ecologiche Volontarie, - raccogliendo anche eventuali reperti - al fine di individuare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rifondere, secondo le disposizioni vigenti, i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

Art. 42 - Rimozione veicoli abbandonati

I veicoli rinvenuti sulle strade e nelle aree pubbliche, per i quali si presume lo stato di abbandono, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.L.vo n. 209 del 24 giugno 2003, dal D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999.

Art. 43 - Disposizioni per animali domestici

Conformemente a quanto previsto dal Capitolo IV del Regolamento Comunale sul Benessere degli Animali, che si richiama integralmente, le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino detti luoghi e, ove ciò capiti, a rimuovere gli effetti con apposita paletta munita di sacchetto ripristinando la pulizia del luogo.

Art. 44 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

E' vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 45 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse quali zinco e piombo.
- f) Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- g) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
- h) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 46 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati secondo le attuali modalità di raccolta e alla pulizia di dette aree dopo l'uso.

Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.

Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare

Anche le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'utilizzo dell'area stessa; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà ai soggetti di cui al presente articolo il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

Art. 47 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

TITOLO IV - CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI

Art. 48 - Raccolta differenziata

Definizione: la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, carta, cartone, plastica, alluminio, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui recupero si dimostri economicamente conveniente anche da un punto di vista ambientale; oppure quelle sostanze che, proprio per il loro carico di contaminazione potrebbero, se smaltiti unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolosi per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria pile e batterie esauste, i farmaci inutilizzati e scaduti, le siringhe utilizzate, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapori di gas tossici e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva.

Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

a) Rifiuti solidi:

- Materiali in vetro
- Contenitori in plastica
- Lattine di alluminio
- Carta e cartoni
- Materiali in metallo
- Frigoriferi e frigocongelatori e simili
- Componenti elettronici
- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi
- Inerti provenienti da abitazioni civili

b) Rifiuti liquidi:

- Olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura
- Olii minerali esausti

c) Rifiuti organici compostabili

- rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida)
- Scarti da manutenzione del verde pubblico e privato

d) Rifiuti urbani pericolosi

- Accumulatori al piombo
- Pile
- Prodotti e contenitori etichettati con "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici scaduti o avariati
- Lampade a scarica e tubi catodici
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

Potranno essere attivate sperimentalmente, da parte del Gestore in accordo col Comune, forme di raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuto (senza che questo comporti una modifica al presente regolamento) attraverso le quali sia possibile conseguire la riduzione del quantitativo di materiale indifferenziato da mandare a smaltimento.

Art. 49 - Finalità del servizio

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 50 - Modalità di conferimento

Tutte le utenze presenti sul territorio comunale sono obbligate al rispetto dei contenuti del seguente regolamento.

E' inoltre assolutamente vietato depositare all'esterno dei contenitori sia i rifiuti che materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei cartoni di grosse dimensioni, come previsto dall'art. 22.

I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, entro i limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati con provvedimento del Sindaco.

Art. 51 - Tipologia dei contenitori

L'Amministrazione comunale in accordo con l'Ente Gestore del servizio sulla base di specifiche esigenze locali, può stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.

Ad ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata è assegnata una modalità di raccolta ed un colore distintivo:

frazione organica	cassonetto	color marrone
frazione secca residua	sacchi	color grigio-trasparenti o bianco-trasparenti
carta e cartone	cassonetto	color bianco
vetro	cassonetto	color verde
Plastica e metalli	sacchi e cassonetti	color giallo trasparente

Art. 52 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare i cittadini sulle finalità e modalità dei servizi mediante pubblicazione articoli sul mensile comunale, distribuzione di materiale informativo ed educativo, creazione e aggiornamento di un'apposita sezione sul sito istituzionale, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e gli obiettivi, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini stessi.

Particolare attenzione sarà posta alle azioni educative da avviare nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado.

Art. 53 - Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e presso la piattaforma ecologica

Nel presente articolo si riporta l'elenco delle tipologie di rifiuti urbani pericolosi che possono essere raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e mediante conferimento presso la piattaforma ecologica:

- a) accumulatori al piombo, conferiti dai cittadini, presso la piattaforma ecologica e depositati in contenitore di acciaio inossidabile, dotato di coperchio, contrassegnato con lettera "R" su fondo giallo;
- b) pile cilindriche, rettangolari e celle a bottone a differenti sistemi elettrochimici, con contenitori rossi, con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile, posizionati sul territorio comunale, presso i rivenditori e presso la piattaforma ecologica;
- c) prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" (acidi, anidride solforosa, antitarmici, diserbanti, insetticidi, moschicidi, ipoclorito, trielina, ecc.) e/o "F" (prodotti infiammabili quali alcool, acetone, solventi, vernici, cere, mastici, ecc.), conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica e depositati in contenitori con idoneo dispositivo di sicurezza e con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;
- d) farmaci e medicinali scaduti, inutilizzati o avariati, conferiti dai cittadini, in contenitori adeguatamente segnalati e posizionati presso tutte le farmacie del territorio comunale e presso gli ambulatori dell'ASL;
- e) lampade al neon, conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica in contenitore con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;
- f) siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, attraverso un servizio di raccolta che opera sul territorio su segnalazione e presso la piattaforma ecologica;
- g) cartucce esauste di toner, presso la piattaforma ecologica in idoneo contenitore.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali comunque da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui ai punti precedenti, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Art. 54 - Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili è finalizzato alla separazione della frazione umida dalla frazione secca con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;

b) conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi biodegradabili.

I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti dal produttore tramite sacchi grigio-trasparenti o bianco-trasparenti.

Le caratteristiche dei cassonetti o dei contenitori e dei sacchi sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

Art. 55 - Gestione della piattaforma ecologica

Nell'area appositamente attrezzata di via per Monticello (piattaforma ecologica) l'Ente Gestore deve provvedere alla custodia e alla gestione della stessa secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare allegato al presente Regolamento.

La piattaforma ecologica sarà aperta nei giorni e con gli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco con un orario minimo di aperture di 36 ore settimanali.

Alla piattaforma possono accedere solo i cittadini di San Donato Milanese previa esibizione di un documento di riconoscimento dal quale risulti la propria residenza nel comune. Qualora il cittadino non si recasse personalmente in piattaforma l'accesso alla stessa è consentito previo rilascio di apposito permesso da parte del Servizio Ambiente e Mobilità.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di entrare e di effettuare nella piattaforma cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.

Potranno essere conferiti presso la piattaforma ecologica esclusivamente i rifiuti elencati nell'art. 45 del presente regolamento per i quali la Provincia ha autorizzato la raccolta.

Art. 56 - Raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica

Presso la Piattaforma Ecologica di via per Monticello oltre alle tipologie di rifiuti raccolti porta a porta è possibile conferire anche:

a) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, privi di materiale grossolano in sospensione e non mischiati a olii minerali. Detta tipologia di rifiuto può anche essere ritirati presso grossi produttori (attività di ristorazione collettiva, gastronomie);

b) olii minerali usati

c) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato costituiti da: tagli d'erba, ramaglie e scarti di potatura di alberi e siepi, fiori e verdure. Le ramaglie devono essere conferite in fascine di lunghezza non superiore a m 1.5. Il materiale da conferire deve essere omogeneo e privo di materiali diversi quali plastica, ferro, vetro.

d) rifiuti ingombranti

e) materiali in vetro

f) contenitori in plastica

g) materiali in metallo (elettrodomestici, sfridi e ritagli ferrosi e rottamazione ferrosa, con esclusione di carcasse di auto/motoveicoli e/o loro parti)

h) carta e cartone

i) elettrodomestici ⇒ frigoriferi - televisori - computer – forni – piani cottura

- j) materiale legnoso
- k) pneumatici
- l) polistirolo
- m) siringhe
- n) materiali inerti (macerie, piastrelle) provenienti da piccole manutenzioni interne alle abitazioni civili
- o) toner
- p) prodotti pericolosi (vernici, spray)
- q) pile e batterie
- r) farmaci

Il servizio è costituito dalla raccolta differenziata, a mezzo contenitori e containers, delle frazioni di rifiuto per le quali la Provincia ha autorizzato la raccolta.

TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI

Art. 57 - Vigilanza e controllo

La Polizia Locale ed il Servizio Ambiente e Mobilità assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche (cittadini) e delle utenze non domestiche (attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc), con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata e di conferimento di rifiuti pericolosi.

Il servizio di vigilanza può essere inoltre espletato anche dagli Agenti Accertatori individuati dall'Ente Gestore del Servizio ed all'uopo nominati dal Sindaco con proprio decreto, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le procedure e le leggi vigenti.

Alla Provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 58 - Sanzioni

1 - Violazione del divieto di scarico dei rifiuti - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in tutto il territorio comunale è punito, ai sensi del titolo VI – Capo I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come segue:

- a) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **centocinque** euro a **seicentoventi euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque** euro a **centocinquantacinque** euro.
- b) Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **duecentosessanta** a euro **millecinquecentocinquanta**.

2 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze

- a) Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
- b) Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

3 - Violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

a) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 256, 257, 258 ,259, 260 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4 - Violazioni alle norme regolamentari

a) Qualora il fatto compiuto in violazione del presente Regolamento non sia in altro modo sanzionato dalla legge statale o regionale, o da altre norme regolamentari, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite come previsto dall'art. 7 bis con la sanzione amministrativa pecuniaria da **25** euro a **500** euro.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, coordinata con l'art 7 bis del TUEL, tramite delibera di Giunta, le stesse potranno essere determinate in modo differente a seconda del tipo di utenza (domestica – non domestica – selezionata) che abbia violato il regolamento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità (ad esempio esposizioni fuori orario da parte dei soggetti incaricati dell'esposizione, ...), e pertanto anche le rispettive sanzioni in caso di inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento.

La sanzione amministrativa di cui al comma a) si applica anche alle violazioni alle ordinanze e provvedimenti adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

Art. 59 - Divieti e obblighi

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, art. 192
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,
- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- q) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche
- t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini per la raccolta dei rifiuti;
- v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

- w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

E' inoltre obbligo degli utenti:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
- f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà.
- g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Art. 60 - Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia, le norme del Regolamento locale di Igiene, di Polizia Urbana e altre eventuali disposizioni comunali.

Art. 62 - Danno ambientale

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 300 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta dell'Ente responsabile o della Provincia o su denuncia delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli Cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 349/86.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
- c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Art. 63 - Informazioni all'Amministrazione Comunale

Le Imprese e gli Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, speciali e/o tossico-nocivi prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale entro due mesi dall'inizio di ogni anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 64 - Validità ed efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

E' abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/1995.

E' altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Allegato 2 – Disciplinare di Gestione della piattaforma ecologica di Monticello

Allegato 3 - Planimetria piattaforma ecologica